

Tribunale Ecclesiastico Diocesano
NOTO

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ONERI ECONOMICI

Io sottoscritto/a, _____, avendo in data _____
conferito mandato all'Avv. _____ affinché mi rappresenti ed
assista, quale Patrono e Procuratore, nella causa di nullità matrimoniale

DICHIARO

che verserò il dovuto al Tribunale Diocesano di Noto e all'Avvocato nella misura dettata dalle seguenti norme:

1. Al Tribunale, per spese processuali, stampa degli Atti, eventuali perizie e rogatorie, € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) all'introduzione della causa. Le spese straordinarie (come ad esempio la stampa degli atti di una precedente causa ecc.) sono invece a carico delle parti;
 2. All'Avvocato di fiducia, quale onorario di patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello terminato con decreto di ratifica, da un minimo di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00) ad un massimo di € 2.992,00 (duemilanovecentonovantadue/00). Tale onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive; non è invece comprensivo dell'I.V.A., del contributo per la cassa dei Procuratori e degli Avvocati, di eventuali consulti con altri avvocati ed esperti, di trasferte, di spese vive per la produzione di materiale probatorio (autentiche, traduzioni, riproduzioni fotografiche, fotocopie degli atti, ecc.);
 3. Il Collegio Giudicante determinerà l'entità dell'onorario e delle spese in sede di decisione, tenendo conto della documentazione dal medesimo offerta al momento della presentazione del "Restrictus Responsionis";
 4. L'onorario del Procuratore, nella misura di € 315,00 (trecentoquindici/00), è dovuto solo nel caso in cui la funzione corrispettiva è esercitata da persona diversa dall'Avvocato di fiducia;
 5. Al termine del processo di seconda istanza sarà chiesta dal Tribunale una libera contribuzione, secondo le possibilità delle parti, per la copertura parziale del costo effettivo della causa;
- N.B.: a) Per le cause introdotte a norma del can. 1675 §1 del C.D.C. e per quelle incidentali, rimangono in vigore le norme precedenti al 1° gennaio 1998.
b) Si tenga presente che le spese processuali e gli onorari per l'eventuale causa di delibazione della sentenza definitiva presso la Corte d'Appello, sono a carico degli interessati e non sono di pertinenza di questo Tribunale.

Luogo e data, _____

(firma)

Per presa visione:

_____ Avvocato

_____ Vicario Giudiziale